*****

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza Nr: 60
Del: 27/10/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt.50 c.5, D.lgs 267/2000 per l'adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19- Misure efficaci dal 28 Ottobre 2020 al 24 Novembre 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il DPCM 24 ottobre 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Preso atto che il numero di positivi al COVID 19, accertati in ambito locale, sulla base dei dati forniti dall'ATS di Cagliari, risulta in netto aumento;

Raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 28 ottobre 2020 ed efficaci fino al 24 novembre 2020, l'adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

3. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;

4. l'accesso al pubblico del parco "MAGICO", sarà consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata sia la distanza di sicurezza di un metro che l'utilizzo della apposita mascherina di protezione delle vie respiratorie;

5. l'accesso al pubblico all'interno delle aree attrezzate destinate allo sgambamento dei cani, sarà consentito tutti i giorni compresa la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata sia la distanza di sicurezza di un metro che l'utilizzo della apposita mascherina di protezione delle vie respiratorie;

6. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

7. il contingentamento di accesso al pubblico del cimitero comunale, con ingresso consentito ad un numero massimo di 150 (centocinquanta) persone per volta, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le operazioni di tumulazione dovranno svolgersi senza corteo funebre al seguito, ciò al fine di evitare la formazione di assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. Sarà consentito accompagnare il feretro al luogo di sepoltura fino ad un massimo di 30 (trenta) persone, munite di idonee protezioni delle vie respiratorie, nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro;

8. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli offerti dalla mediateca comunale;

9. L'apertura al pubblico degli uffici comunali è consentita, previo appuntamento telefonico o con altre modalità telematiche, contattando i singoli uffici, dal lunedì al venerdì, con accesso limitato alla fascia oraria 10-12, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
-obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall'operatore ricevente, anch'esso dotato degli strumenti di protezione individuale;
-le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas (es. ufficio anagrafe, protocollo ect);

-le attività di consultazione (progetti, atti amministrativi ect) devono essere svolte esclusivamente nell'apposito spazio messo a disposizione, da ogni responsabile di settore, degli utenti presso il presso il quale è consentito l'accesso di una persona per volta;
-nelle zone presso le quali è previsto lo stazionamento degli utenti, devono essere apposti segnali sul pavimento (bande di colore giallo e nero) atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza;
-potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C
-L'accesso al pubblico per il plesso comunale di Via San Lorenzo (uffici amministrativi e tecnici) sarà consentito ad un massimo di 5 (cinque) utenti per volta, per quello di Via Giuseppe Zuddas (comando Polizia Locale) e Piazza Maria Vergine (sede istituzionale) ad un massimo di 2 (due) utenti per volta.

Si raccomanda l'utilizzo per la richiesta di informazioni specifiche l'utilizzo della posta elettronica e, per il rilascio di certificati anagrafici, la modalità di accesso telematico agli sportelli.

25.per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Al Prefetto di Cagliari;
Al Questore di Cagliari;
Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari
Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato;
Al Comando di Polizia Locale Sede;
Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
Al Segretario Comunale
Ai Responsabili dei Settori del Comune di Monserrato
Alle RSU del Comune di Monserrato

DEMANDA

Alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

MZ

IL SINDACO
Dott. Tomaso Antonio Locci